

A tutti i clienti
LL.SS.

Comunicazione N. 08 del 30/01/2025

Oggetto: Adesione al Ravvedimento Speciale (condono/sanatoria) 2018/2022 scadenza - 31/03/2025.

Si ricorda ai clienti che hanno aderito entro il 31/10/2024, o successivamente entro il 12/12/2024, al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per gli anni d'imposta 2024 e 2025 (esclusi pertanto i soggetti in regime forfettario) che potranno aderire entro il 31 marzo 2025 anche al cosiddetto Ravvedimento Speciale (condono/sanatoria) per gli anni d'imposta dal 2018 al 2022.

Si precisa che non vi è l'obbligo di aderire al ravvedimento speciale per tutti gli anni dal 2018 al 2022, ma i contribuenti potranno aderire limitatamente ai soli anni di loro interesse o non aderire.

Nella decisione dovrà essere tenuto presente che potranno non essere sottoposti ad accertamento i soli periodi d'imposta concordati.

Si precisa che il regime del Ravvedimento è una misura del tutto facoltativa che riconosce limitazione all'attività di accertamento per i periodi d'imposta 2018-2022 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva per ogni anno.

Si precisa, infine, che l'adesione al Ravvedimento Speciale è prevista a favore solo di quei contribuenti che rispettano due condizioni:

- hanno applicato gli indici di affidabilità fiscale (ISA) nei periodi d'imposta interessati 2018-2022;
- hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB per gli anni 2024/2025).

Si avverte che la copertura prevista dall'adesione al Ravvedimento Speciale risulta però preclusa se, prima del pagamento, sono già stati notificati p.v.c. (processi verbali di costatazione), schemi di atto di accertamento o atti di recupero dei crediti inesistenti da parte degli organi di controllo.

Si invitano pertanto tutti coloro che sono interessati all'adesione, a provvedere quanto prima al relativo pagamento o in unica soluzione o in 24 rate mensili.

In caso di scelta per il pagamento rateale, la misura si perfezionerà ad avvenuto pagamento di tutte le rate.

Già però con il versamento della prima rata, per ciascun anno oggetto di ravvedimento, non potranno essere effettuate:

- le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del DPR 600/73 (accertamenti analitici, analitici-induttivi, induttivi);
- le rettifiche di cui all'articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Decreto IVA DPR 633/72 (accertamenti analitici induttivi basati su presunzioni gravi precise e concordanti).


Nel caso di versamento rateale, la "protezione" conseguente al ravvedimento speciale è efficace fintanto che il versamento avviene regolarmente. Ad avvenuto pagamento integrale del dovuto, la misura si perfezionerà definitivamente.

Si allega alla presente la dichiarazione che i clienti che hanno aderito al CPB per gli anni 2024/2025 dovranno fornire allo Studio, anche per mail, in merito all'adesione o meno al Ravvedimento Speciale di cui sopra.

Lo Studio è a disposizione per fornire il prospetto del costo fiscale annuo previsto in caso di adesione al ravvedimento speciale, nonché per fare le dovute considerazioni.

Cordiali saluti.

Studio Bertolucci
Bertolucci Dott.ssa Stella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stella Bertolucci', is written over a horizontal line.